

RINNOVO DEL CCNL DEL TERZIARIO

In data 26 febbraio 2011 si è conclusa la fase negoziale per il rinnovo del Ccnl del terziario tra Confcommercio, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. L'ipotesi di accordo per il rinnovo al momento non è stata firmata da Filcams Cgil; essa ha durata triennale e regolerà, fino al 31/12/2013, la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti del settore.

(in data 06 Aprile si è arrivati alla firma definitiva dell'accordo per il rinnovo del ccnl tra Confcommercio insieme a Fisascat Cisl e Uiltucs Uil)

ASPETTI CONTRATTUALI INTERESSATI DALL'INTESA

Parte Economica

Decorrenza e durata:

Il contratto collettivo ha decorrenza a partire dal **1° gennaio 2011** ed ha validità fino al **31 dicembre 2013**, sia per la parte economica che per quella normativa.

Salve le decorrenze particolari per i singoli istituti, le modifiche introdotte dall'accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (**26 febbraio 2011**).

Incrementi retributivi:

Livello	Aumenti a partire dal						Totale
	1° gennaio 2011	1° settembre 2011	1° aprile 2012	1° ottobre 2012	1° aprile 2013	1° ottobre 2013	
Q	17,36	22,57	26,04	27,78	27,78	27,78	149,31
I	15,64	20,33	23,46	25,02	25,02	25,02	134,49
II	13,53	17,59	20,29	21,64	21,64	21,64	116,33
III	11,56	15,03	17,34	18,50	18,50	18,50	99,43
IV	10,00	13,00	15,00	16,00	16,00	16,00	86,00
V	9,03	11,75	13,55	14,45	14,45	14,45	77,68
VI	8,10	10,54	12,17	12,98	12,98	12,98	69,75
VII	6,94	9,03	10,42	11,10	11,10	11,10	59,69

Gli importi arretrati saranno erogati ai lavoratori in forza alla data di stipula dell'accordo (26 febbraio 2011) con la retribuzione del mese di marzo 2011.

Il Comunicato di Confcommercio precisa che, per tutti i lavoratori, l'aumento salariale potrà essere **assorbito**, fino a concorrenza, solamente da eventuali elementi retributivi concessi con clausola espressa di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali.

A seguito degli aumenti retributivi stabiliti (riportati nella tabella precedente), i nuovi importi dei minimi contrattuali saranno i seguenti:

Livello	Parametro	Minimi contrattuali da gennaio 2011		
		Paga base	Altri el.	Contingenza + EDR
Q	250,00	1.617,12	250,76	540,37
I	225,20	1.456,71		537,52
II	194,80	1.260,05		532,54
III	166,50	1.077,00		527,90
IV	144,00	931,46		524,22
V	130,10	841,53		521,94
VI	116,80	755,51		519,76
VII	100,00	646,83	5,16	517,51

Elemento economico di garanzia:

In assenza di accordi di secondo livello, territoriali od aziendali, è stata stabilita la corresponsione di un elemento economico di garanzia.

Ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al **31 ottobre 2013**, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi, verrà erogato con la retribuzione di **novembre 2013** un elemento economico di garanzia, nei seguenti importi:

Aziende fino a 10 dipendenti

€ 115,00 per quadri, 1° e 2° livello

€ 100,00 per 3° e 4° livello

€ 85,00 per 5° e 6° livello

Aziende da 11 dipendenti

€ 140,00 per quadri, 1° e 2° livello

€ 125,00 per 3° e 4° livello

€ 110,00 per 5° e 6° livello

Indennità di funzione quadro:

A decorrere dal **1° gennaio 2013** l'indennità di funzione dei quadri viene incrementata di **euro 10,00 mensili lordi** e sarà pari ad **euro 260,76** (per 14 mensilità)

Bilateralità e welfare contrattuale

Le previsioni in tema di bilateralità e welfare contrattuale sono parte integrante del trattamento economico/normativo del CCNL e, quindi, va applicato da tutte le imprese anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Ente bilaterale:

Riguardo al finanziamento degli enti bilaterali territoriali, dal mese successivo (**1° marzo 2011**) alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo di rinnovo, l'elemento distinto della retribuzione (monetizzazione della mancata adesione all'Ente bilaterale) **non assorbibile** è calcolato sullo **0,30%** di paga base e contingenza corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto (art. 195 CCNL).

Fondo Est e Quas:

Sono state modificate le quote di contribuzione dovute al FONDO EST e QUAS secondo le misure e cadenze di seguito specificate:

EST dal **Dal 1° gennaio 2014** il contributo a carico azienda per i lavoratori a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno (attualmente pari ad euro 10,00).

Il contributo a carico del lavoratore viene incrementato di:

- **euro 1,00** mensile a partire dal **1° giugno 2011**;
- **euro 1,00** mensile a partire dal **1° gennaio 2012**.

I suddetti importi comprendono il contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

Dal mese successivo (**1° marzo**) alla data di sottoscrizione del CCNL, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, l'azienda deve alternativamente:

- **erogare** al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad ***euro 15,00*** lordi, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto (art. 195 CCNL);
- assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

Dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo (26 febbraio 2011) la quota una tantum, pari ad euro 30,00 per ciascun lavoratore iscritto sarà dovuta esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.

QUAS a decorrere dal **1° giugno 2011**, la seguente contribuzione annua:

- **euro 350,00** a carico del datore di lavoro;
- **euro 56,00** a carico del quadro.

Tali importi comprendono il contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

Dal mese successivo (**1° marzo 2011**) alla data di sottoscrizione del CCNL, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, l'azienda deve alternativamente:

- **erogare al quadro** un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad ***euro 30,00*** lordi, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto (art. 195 CCNL);
- assicurare ai quadri le medesime prestazioni sanitarie garantite dalla Cassa, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

Collegato lavoro

In materia di composizione delle controversie, le parti hanno recepito le modifiche introdotte dalla **Legge n. 183 del 4 novembre 2010** (c.d. Collegato lavoro) in tema di conciliazione, arbitrato e

certificazione dei rapporti di lavoro; le nuove procedure decorrono dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo (**26 febbraio 2011**), fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del CCNL, è previsto il **tentativo di conciliazione** in sede sindacale da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale del terziario, ai sensi dell'art. 412-ter c.p.c.

Svolgimento del rapporto di lavoro

Permessi retribuiti

Per i lavoratori che saranno assunti successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, le ore di permesso previste dai commi terzo e quarto dell'art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall'assunzione.

Viene, inoltre, precisato che in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e di contratti d'inserimento, il computo dei 48 mesi decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova, a decorrere dal 1° marzo 2011 così come specificato nel Comunicato di Confcommercio, non potrà superare i seguenti limiti:

Livello	Durata
Quadri e I	6 mesi
II e III	60 giorni
IV e V	60 giorni
VI e VII	45 giorni

Preavviso per dimissioni

Le dimissioni vanno rassegnate rispettando i seguenti termini di preavviso (espressi in giorni di calendario) a decorrere dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese:

Livello	Fino a 5 anni di servizio compiuti	Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti	Oltre i 10 anni di servizio compiuti
Quadri e I	45	60	90
II e III	20	30	45
IV e V	15	20	30
VI e VII	10	15	15

Si segnala che i termini di preavviso in caso di licenziamento, rimangono inalterati secondo quanto già previsto dal precedente accordo.

Lavoro a tempo parziale

Per gli studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro possono essere conclusi contratti di lavoro part time della durata di **8 ore settimanali** per la giornata di sabato o domenica.

Trattamento economico di malattia

L'ipotesi d'accordo ha introdotto un intervento, unico tra tutti i contratti collettivi nazionali, che prevede la lotta agli abusi legati all'assenteismo per malattia potenziando tra l'altro le tutele a favore dei lavoratori colpiti da gravi.

Viene stabilito che:

- a decorrere dal ****1° marzo 2011****, così come specificato da Confcommercio,
- nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto in tema di periodo di comporto (art. 175, comma 1 del CCNL),
- l'integrazione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), di cui all'articolo 176, lett. b), punto 1, viene corrisposta
 - **al 100% per i primi due eventi di malattia,**
 - ****al 66% per terzo evento****
 - **al 50% per il quarto evento,**
 - **mentre cesserà di essere erogata a partire dal quinto evento.**

Ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, non risultano computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
 - evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
 - sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita (art. 181, comma 3 del CCNL), documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale.
- Inoltre, è stato recepito quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 133/2008 in tema di indennità economica di malattia, consentendo ai datori di lavoro interessati di scegliere di pagare direttamente la malattia, omettendo il versamento all'inps della relativa contribuzione. Si tratta di una previsione che necessita, tuttavia, per la sua operatività, di apposite indicazioni da parte dell'Inps.

Contrattazione di II livello

Contenuti

Nell'ipotesi di accordo vengono modificate le linee guida per la contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale) che potrà occuparsi solo delle materie delegate dal Ccnl e non potrà disciplinare istituti già regolamentati a livello nazionale.

Con riferimento ai contenuti della contrattazione di secondo livello, il Ccnl permette, al fine di aumentare la produttività, di derogare anche ad alcuni istituti disciplinati dal Ccnl, con esclusione

di apprendistato, determinazione dell'orario di lavoro settimanale, individuazione dei permessi ex festività, durata delle ferie e relativo trattamento economico.

Garanzia

Le aziende che non applicheranno la contrattazione di secondo livello dovranno corrispondere nel mese di novembre 2013 il nuovo elemento retributivo denominato " elemento economico di garanzia" (i cui importi sono stati riportati in precedenza nella presente scheda nella parte economica).

Incrementi di produttività e detassazione

Le Parti convengono che l'applicazione dei seguenti **istituti** dia luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:

- lavoro straordinario,
- lavoro supplementare,
- compensi per clausole elastiche e flessibili,
- lavoro a turno,
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro,
- lavoro notturno,
- premi variabili di rendimento,
- ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.

Di conseguenza, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al **secondo livello di contrattazione**, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1, comma 47, della Legge n. 220/2010 in materia di **imposta sostitutiva del 10%**.

Preceduto da (* *) asterischi sono presenti le modifiche apportate all'ipotesi d'accordo del 26/02/2011, dopo la sottoscrizione definitiva avvenuta il 06 aprile 2011.